

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 65/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1987, con il quale il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Settore Finanze – è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, presidente Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Settore Finanze – per l'esercizio 2011;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2011 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Settore Finanze – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ernesto Basile

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI-
NANZE — SETTORE FINANZE PER L'ESERCIZIO 2011

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i> 13
1. Ordinamento e attività istituzionale	» 14
2. Gli organi	» 16
3. Il personale	» 18
4. La gestione finanziaria nel 2011	» 19
5. I risultati contabili della gestione	» 20
5.1. Il conto di bilancio	» 20
5.2. Il conto economico	» 25
5.3. Lo stato patrimoniale	» 29
5.3.1. <i>L'attivo</i>	» 29
5.3.2. <i>Il passivo</i>	» 31
5.4. La situazione amministrativa	» 32
6. Conclusioni	» 35

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (dal 1999, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 300/1999, "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze - settore finanze"), trae origine dall'unificazione - disposta con d.p.r. 17 marzo 1981, n. 211 - di precedenti fondi di previdenza relativi ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2010, sono stati iscritti al Fondo "tutti gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria" (ai sensi dell'art. 9, co. 33, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010). La stessa norma ha attribuito al Fondo la quota del 5% delle risorse determinate ai sensi dell'art. 12 del D.L. 79/1997, convertito, con modificazioni dalla L. 140/1997.

L'Ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La precedente relazione della Corte al Parlamento, relativa all'esercizio 2010, è stata deliberata con determinazione n. 96 del 12 dicembre 2011¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce circa gli esiti del controllo sulla gestione finanziaria dell'anno 2011 nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute sino alla data corrente.

¹ Cfr. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 371

1. ORDINAMENTO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Sulla base delle previsioni dello Statuto, e, dal 2010, anche dell'art. 9, co. 33, del d.l. 78/2010², convertito in legge n. 122/2010, sono iscritti al Fondo i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e delle Agenzie fiscali nonché del Secit, dei Monopoli di Stato e di altre strutture) e "tutti gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economica finanziaria".

Gli iscritti, nel 2011, sono diminuiti a 66.875 rispetto ai 69.269 del 2010.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (approvato con d.p.r. 21 dicembre 1984, n. 1034) il Fondo provvede:

1. a corrispondere un'indennità di fine rapporto: a) agli iscritti al Fondo quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, del personale del Ministero; b) agli iscritti deceduti durante il servizio;
2. a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, un'anticipazione sull'indennità, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero;
3. a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali, nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Le fonti di entrata del Fondo, di cui si è ampiamente trattato nelle precedenti relazione, individuate dall'art. 2 del citato regolamento, sono costituite - oltre che dai proventi relativi agli investimenti, da sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni - principalmente dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione di varie norme legislative che regolano, in prevalenza, la materia tributaria. In particolare:

- a) *proventi da recupero di indennità soppresse;*
- b) *proventi da violazione di norme fiscali;*
- c) *proventi da violazione di norme in materia di I.V.A.;*
- d) *proventi da registri immobiliari;*
- e) *proventi derivanti da omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali³.*

² che recita: "...la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'art. 12, del d.l. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge n. 1265/1960 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria"

³ Nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 9, co. 33, del d.l. 78/2010

Il prospetto che segue indica il numero delle prestazioni, distinte per tipologia, disposte nel corso dell'esercizio in esame che mostrano un aumento del 14,7%, passando da 25.782 del 2010 a 29.580 del 2011:

SETTORE	2010	2011
<i>Invalità</i>	1.317	1.452
<i>Malattie/Protesi</i>	20.111	22.941
<i>Handicap</i>	261	343
<i>Decessi</i>	244	316
<i>T.F.R.</i>	2.917	3.412
<i>Anticipazioni</i>	932	1.116
Totale	25.782	29.580

2. GLI ORGANI

Gli organi del Fondo sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Il *Presidente* del Fondo, scelto tra i direttori generali del Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato con decreto ministeriale⁴ e dura in carica un quadriennio; oltre a presiedere l'organo collegiale di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Fondo e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il *Consiglio di amministrazione*, nominato per la durata di quattro anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁵, è composto dal Presidente dell'ente, da quattro dirigenti ministeriali con funzioni di membri effettivi, uno dei quali investito anche della funzione di Vicepresidente, e da quattro dirigenti con funzioni di membri supplenti.

Le funzioni del Consiglio sono elencate nell'art. 14 del Regolamento.

Il *Collegio dei revisori*, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁶ ogni quadriennio, è composto: da due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un revisore effettivo e da uno supplente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, ed i membri del Collegio dei revisori non percepiscono alcuna indennità di carica. A tutti viene liquidato, esclusivamente, un "rimborso spese forfettario" per ciascuna riunione alla quale partecipano⁷.

Nel 2011, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266/2005 (*legge finanziaria 2006*), l'Ente ha ridotto i rimborsi spese al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori, nella misura del 10% rispetto alle somme risultanti alla data del 30 settembre 2005, nonché di un ulteriore 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, liquidando la cifra di euro 243 lordi⁸, per ciascuna riunione.

Gli importi di tali riduzioni sono stati versati all'Erario, come previsto dall'art. 61, comma 17, della legge 133/2008.

Sono, quindi, state rispettate tutte le limitazioni alle spese, stabilite dalla normativa in vigore. A tal proposito, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha avviato

⁴ Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 14 marzo 2011

⁵ Vedi nota precedente

⁶ Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2011

⁷ Così come stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2003

⁸ Nel 2010, il rimborso ammontava ad euro 270